

Comune di
CASTELLO D'ARGILE



PSC

ELABORATO IN FORMA ASSOCIATA

VARIANTE AL PSC 1/2011

*Relazione illustrativa ed
elaborati grafici*

ELAB. 1

Sindaco
Michele Giovannini


Segretario comunale
D.ssa Marilia Moschetta

Responsabile Ufficio Pianificazione Territoriale
Arch. Piero Vignali

Per il Comune di Castello d'Argile:

- Ing. Fabio Ferioli
- Arch. Elena Chiarelli

adozione delib. C.C n. 65 del 19.12.2011
approvazione delib. C.C n. 08 del 07.02.2013



GRUPPO DI LAVORO

UNIONE RENO GALLIERA:
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
- Piero Vignali: Responsabile
- Ivano Venturini
- Matteo Asioli

Per gli aspetti geologici-sismici
Studio Viel & Associati

Per il Comune di Castello d'Argile
Ing. Fabio Ferioli
Arch. Elena Chiarelli

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

VARIANTE AL PSC n. 1/2011

(ai sensi dell'Art. 32 l.r. 20/2000 mod. ed int. da l.r. 6/2009)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Natura del provvedimento

Trattasi di Variante al PSC comunale vigente per classificare un'area ricompresa all'interno "*dell'Ambito ad alta vocazione produttiva agricola*", come "*Ambito per attrezzature di maggiore rilevanza*".

La Variante in oggetto segue le procedure previste dalla legislazione regionale vigente, ovvero la l.r. 20/2000 modificata ed integrata dalla l.r. 6/2009, e più precisamente con l'applicazione dell'Art. 32.

Contenuti e descrizione della Variante

La prima variante al PSC del Comune di Castello d'Argile viene proposta per l'individuazione cartografica di un'area da destinare ad attrezzature di interesse collettivo di maggior rilevanza, non prevista in sede di PSC.

La nuova area viene identificata a margine dell'area produttiva comunale di via Centese, a sud-est del capoluogo, su un terreno che l'Amministrazione è in grado di acquisire in regime di perequazione e mediante Accordo art. 18 già sottoscritto con la proprietà, ovvero la "Pia Fondazione Asilo Parrocchiale di Argelato". L'area presenta una ottima accessibilità dalla viabilità primaria del comparto industriale che si relazione direttamente con la strada provinciale esistente attraverso un'ampia intersezione a "T".

Per accedere all'area si dovrà realizzare un ponte sullo scolo Canalazzo; il dimensionamento di tale ponte, in fase esecutiva, sarà oggetto di verifica con il Consorzio della Bonifica Renana.

Nell'area potranno essere insediate delle funzioni pubbliche o di interesse pubblico quali:

- attrezzature di interesse pubblico non comportanti edificazione o realizzazione di opere di urbanizzazione (deposito materiali del comune, ecc.)
- impianti F.E.R. limitatamente agli impianti fotovoltaici
- orti pubblici
- cimitero per animali

Si precisa che solamente nel caso in cui l'area o sua porzione venga utilizzata come deposito di attrezzature materiali del comune, l'area medesima potrà essere conteggiata come "standard" ai fini del soddisfacimento dello standard relativo – attrezzature collettive -. Nel caso di utilizzo per gli altri usi ammessi, l'area sarà considerata come dotazione ecologica o dotazione di maggior rilevanza.

Nel caso di realizzazione di interventi F.E.R. si interverrà nel rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente.

Nel caso in cui si realizzasse un "cimitero per animali" verranno condotte indagini preliminari sulla posizione della falda, così come precisato ed integrato nel RUE all'Art. 31.

Se gli interventi si sostanzieranno in una totale o parziale impermeabilizzazione del terreno, si dovrà garantire "l'invarianza idraulica" così come precisato ed integrato all'Art. 16 del PSC.

In relazione al "rapporto ambientale" si propone – ai fini della classificazione acustica comunale – una classificazione dell'area in classe acustica IV, maggiormente coerente con il contesto circostante.

Le procedure sono quelle individuate all'Art. 32 della normativa regionale, ovvero:

- La Giunta comunale elabora la proposta di Variante (delibera)
- Per l'esame congiunto dei documenti (da inviare assieme alla delibera di giunta) il Sindaco convoca un "Conferenza di pianificazione" chiamando tutti gli enti interessati ad esprimere un parere di carattere pianificatorio.
- Alla conclusione della Conferenza il Comune adotta la Variante al PSC, dopo aver tenuto conto di suggerimenti, richieste di integrazione e modificazione da

parte degli enti che hanno partecipato alla Conferenza e pone gli elaborati in pubblicazione (il comune deve pubblicare su un quotidiano locale e sul BUR) nonché trasmette tali elaborati alla Giunta Provinciale.

- Il Comune alla scadenza del deposito formula le proprie controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate e nonchè alle Riserve provinciali ed approva la Variante con delibera di Consiglio Comunale.
- Copia integrale (testo normativo coordinato e tavole modificate) vengono trasmesse in copia cartacea alla Regione e alla Provincia.
- La Regione pubblica sul BUR l'avvenuta approvazione;
- La Variante al PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR.

Elaborati costituenti la Variante al RUE

La variante 1/2011 al PSC del Comune di Castello d'Argile è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa con elaborati cartografici e normativi
- Rapporto ambientale
- Relazione geologica

Integrazioni normative

L'Art. 16 e l'art. 27 del PSC saranno così aggiornati:

Gli aggiornamenti normativi sono riportati in *carattere nero grassetto corsivo*

Art. 16 – Sistema idrografico

paragrafo 1): Definizione del Sistema

Il Sistema è costituito dai seguenti elementi presenti sul territorio del Comune di Castello d'Argile: tali elementi di tutela - individuati nella Tav. n. 2 Carta Unica – in quanto desunti e recepiti dal PTCP Vigente e, per quanto non già recepito esplicitamente dal PTCP medesimo, dalla pianificazione di bacino dell'Autorità Bacino del Reno che mantiene comunque la sua validità ed efficacia:

- a) Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (Art. 4.2 PTCP, Art. 18 PTPR, Art. 15 PSAI) individuati per il fiume Reno, lo scolo Riolo e per il reticolo idrografico minore
- b) Fasce di tutela fluviale (Art. 4.3 PTCP, Art. 17 PTPR e Art. 18 PSAI) individuate per il fiume Reno, lo scolo Riolo e per il reticolo idrografico minore
- c) Fasce di pertinenza fluviale (Art. 4.4 PTCP, Art. 18 PSAI) individuate per il fiume Reno
- d) Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali
- e) Rete idrografica minore "valliva" e di Bonifica

paragrafo 2): Politiche attuative del Sistema

a) **Gli alvei attivi e invasi**, riportati nella Tav. n. 2 Carta Unica, sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime. Gli alvei attivi, anche ai fini della sicurezza idraulica, sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo. Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi comprende il reticolo idrografico principale, quello secondario e quello minore. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua ovvero fra i cigli di sponda sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

Le norme del presente articolo si applicano alle aree, cartografate o meno, comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m. per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m. per parte per quello secondario, di 10 metri per parte per quello minore e di 5 metri per parte per quello minore.

Le politiche da perseguire negli alvei attivi sono quelle fissate dall'art. 4.2 del PTCP, atte a favorire il deflusso idraulico, ovvero:

- intervenire con interventi di ingegneria naturalistica
- perseguire la riduzione del grado di artificialità dei corsi d'acqua
- favorire la funzione di corridoi ecologici la qualificazione con percorsi ciclopedonali e sistemazioni a verde

Le costruzioni esistenti all'interno degli alvei attivi e invasi, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad alta probabilità di inondazione.

Ai sensi del precedente comma e dell'Art. 15, comma 5 delle Norme tecniche del PSAI, vengono individuati con un quadrato di colore nero, tre edifici presenti all'interno degli alvei attivi e invasi, nel territorio comunale corrispondente all'isola amministrativa. Per tali edifici si prevede la possibilità di rilocalizzazione al di fuori dell'ambito medesimo sia su territorio del Comune di Castello d'Argile sia sul territorio del confinante comune di Argelato.

Le condizioni fissate per tale trasferimento di capacità edificatoria (da sottoscrivere in accordi Art. 18 L.R. 20/2000 tra il Comune ed il soggetto attuatore) nel caso in cui rimanga sul territorio del Comune di Castello d'Argile, sono le seguenti:

- che la superficie complessiva trasferita sia uguale a quella esistente documentata da apposito rilievo;
- che l'Art. 18 disciplini le fasi operative
- che prioritariamente la nuova localizzazione sia individuata negli Ambiti di potenziale nuovo insediamento o comunque nella zona agricola immediatamente circostante.

Nel caso in cui la convenzione riguardi la demolizione con successiva ricollocazione nel territorio del Comune di Argelato, la delibera del Consiglio Comunale di Castello d'Argile di approvazione dell'Art. 18 deve essere trasmessa al comune di Argelato medesimo, il quale ne trarrà conseguenza a sua volta indicando tramite propria delibera del Consiglio Comunale un ulteriore Art. 18 per stabilire la posizione definitiva della capacità edificatoria trasferita.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi D.lgs 42/2004 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dal PSC sono consentiti gli interventi previsti all'art. 18 successivo, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici.

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di Bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Negli alvei non è ammissibile nessuna attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei commi successivi.

All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente
- lo svolgimento delle attività di campeggio
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

Per quanto riguarda le aree golenali del fiume Reno ad esse vengono attribuite funzioni di "*parco fluviale*".

b) Le fasce di tutela fluviale, riportati nella Tav. n. 2 Carta Unica, sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Per quanto riguarda le aree golenali del fiume Reno, che totalmente o parzialmente si sovrappongono alle fasce di tutela fluviale, ad esse vengono attribuite funzioni di "parco fluviale"

Le aree golenali del fiume Reno, normalmente agricole, circostanti ed inframmezzate ai nodi ecologici, rappresentano "zone di rispetto dei nodi ecologici provinciali" e svolgono funzione di protezione degli spazi naturali in essi contenuti e individuano porzioni di territorio sui quali concentrare ulteriori interventi di rinaturazione.

Le politiche da perseguire nelle fasce di tutela fluviale sono quelle fissate dall'art. 4.3 del PTCP e che si esplicano nel:

- mantenimento, recupero e valorizzazione della funzionalità idrauliche paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua
- assegnare una valenza strategica per le reti ecologiche
- associare, per quanto riguarda le aree golenali del fiume Reno, funzioni compatibili di carattere culturale, ricreativo, di servizio alle attività del tempo libero oltre alla coltivazione agricola del suolo
- applicare, per quanto riguarda le aree golenali del fiume Reno, le politiche di cui al Sistema delle reti ecologiche e delle relative zone di rispetto di cui all'art. 15 precedente

Le presenti norme si applicano anche al reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto e non individuato nella cartografia di piano; per il reticolo minore di bonifica la "fascia di tutela fluviale" viene individuata in una fascia laterale, sia in destra che in sinistra, di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Questa norma non si applica all'interno dei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi. Nel caso in cui il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia medesima.

Nelle fasce di tutela fluviale sono ammesse le seguenti funzioni e interventi:

- sistemazioni atte a favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nell'Art. 20 precedente con riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida Provinciali;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo;
- chioschi e attrezzature per la fruizione ricreativa dell'ambiente fluviale e perifluviale.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità competente.

Nelle fasce di tutela fluviale è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva. Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Per le infrastrutture e gli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, elencati di seguito, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione con eventuale ampliamento:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui,
- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili,
- impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo,

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili

- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di 5 (cinque) metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili gli interventi sui fabbricati esistenti nei limiti previsti dal RUE, ed inoltre quanto ammesso dal RUE medesimo negli ambiti seguenti:

- all'interno del Territorio Urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
- all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989;
- impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
- realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo professionale, ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali.

- c) **Le fasce di pertinenza fluviale**, riportate nella Tav. n. 2 Carta Unica, sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, che comprendono anche le fasce di tutela di cui al precedente punto, che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le politiche da perseguire nelle fasce di pertinenza fluviale sono quelle fissate dall'art. 4.4 del PTCP e che si esplicano nel:

- attivare sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, nonché alla previsione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.
- sistemare le aree a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo.
- prevedere attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviiale e le attività ricreative

Ogni intervento di trasformazione di cui ai punti precedenti, dovrà essere gestito attraverso Accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 o altri Accordi con l'Amministrazione Comunale.

Le costruzioni esistenti all'interno delle fasce di pertinenza fluviale, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree di pertinenza fluviale.

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di pianificazione.

Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa

all'Autorità di Bacino.

Nelle fasce di pertinenza fluviale sono ammesse le seguenti funzioni e interventi:

- sistemazioni atte a favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nell'Art. 20 precedente con riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida Provinciali;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo;

Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

d) Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali: l'unica area individuata sul territorio del Comune di Castello d'Argile è l'area definita "aree di localizzazione di interventi" contraddistinta dalla sigla "Li" (riferimento art. 17 del PSAI) corrispondente alla "cassa di espansione di Bagnetto", alla confluenza del torrente Samoggia nel fiume Reno.

Ferme restando le altre disposizioni precedenti e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale e delle Fasce di Pertinenza Fluviale, agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti ulteriori limitazioni e precisazioni:

a) All'interno delle "aree di intervento", a meno di quanto previsto dal progetto preliminare approvato degli interventi strutturali da realizzare, non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali. Sui manufatti edilizi e sui fabbricati esistenti all'interno delle aree d'intervento sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.

b) All'interno delle "aree di localizzazione interventi" non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali ad eccezione di manufatti relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua e di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché non ostacolino la realizzazione degli interventi strutturali previsti. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

c) Sui manufatti e fabbricati esistenti all'interno delle "aree di localizzazione interventi" sono consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, opere di manutenzione, opere imposte dalle normative vigenti, opere su fabbricati tutelati dalle normative vigenti, trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.

e) La rete idrografica minore "valliva" e di Bonifica

- *Tutto il territorio comunale è ambito di riferimento per l'applicazione dell'art. 20 del PSAI "controllo degli apporti d'acqua"; a tal fine nelle zone di nuova edificazione, che verranno attuate con i POC, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, dovranno essere realizzati sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinati a parco o a verde compatto. Potranno essere promossi od incentivati sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate.*
- *Per i terreni agricoli l'adozione di sistemi di drenaggio che modifichino i regimi idraulici è subordinata all'attuazione di sistemi compensativi con un volume pari ad almeno 100 mc/Ha di terreno drenato.*
- La rete idrografica minore valliva e di Bonifica è rappresentata dalla rete scolante minore e dalla rete di Bonifica in pianura, di importanza strategica, non è normata né dal PTCP né dal PSAI, quindi si fa riferimento alle presenti norme.
- Il complesso dei bacini scolanti riferiti ai corsi d'acqua sopra definiti, costituisce nel suo insieme, l'ambito di riferimento per l'applicazione dell'art. 20 del PSAI e dell'art. 5 del Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile Savena Abbandonato, ovvero del concetto "dell'invarianza idraulica" riferita agli ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani.
- I corsi d'acqua facenti parte di tale ambito, necessitano di verifiche idrauliche sull'efficienza della rete per l'individuazione delle aree ad alta pericolosità di allagamento e l'individuazione del rischio esistente così come regolamentato dalla Direttiva per la sicurezza idraulica approvata dall'Autorità di Bacino il 28 aprile 2008.

- Tale Direttiva stabilisce che le aree che saranno definite nei Piani Consortili Intercomunali come inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni o potenzialmente inondabili a meno che, in quest'ultimo caso, studi successivi non dimostrino che tali aree non sono inondabili per eventi di pioggia con i tempi di ritorno fino a 50 anni, potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con eventuali modifiche ed integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di Variante al PSC.
- Nei territori facenti parte dei sistemi idrografici di bonifica e fino all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali di cui al precedente punto, la previsione di interventi edilizi che possono incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente è sottoposta al parere, riguardante il pericolo d'inondazione delle aree oggetto degli interventi, del Consorzio della Bonifica Renana; nel caso in cui da tale parere risulti che le aree sono inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni, esse potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con eventuali modifiche ed integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di Variante al PSC.

paragrafo 3): Codifica e individuazione del Sistema

Il Sistema Idrografico comprende i seguenti elementi riportati nella Tav. n. 2 - Carta Unica, codificati nelle coperture definitive nei seguenti layer:

- Alvei attivi e invasi	"PSC_IDRO_PL_ALVEO"
- Fasce di tutela fluviale:	"PSC_IDRO_PL_FTF"
- Fasce di pertinenza fluviale:	"PSC_IDRO_PL_FPF"
- Aree per la realizzazione di interventi Idraulici strutturali	"PSC_IDRO_PL_IDRO"

.....omissis.....

Art. 27 – Le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi

paragrafo 1): Definizione

1. Il PSC ha il compito di definire gli obiettivi di dotazione da raggiungere, sia in termini quantitativi che qualitativi. Per quanto riguarda gli obiettivi quantitativi, ossia gli standard di dotazione per abitante da raggiungere, l'Art. 10.5 del PTCP definisce i valori di seguito indicati:
 - Per gli insediamenti residenziali e relative funzioni complementari la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi di rilievo comunale – spazi aperti attrezzati a verde per il tempo libero e le attività sportive, scuole fino al ciclo dell'obbligo, attrezzature varie di interesse comune, parcheggi pubblici – è fissata in almeno 30 mq. di aree per ogni abitante esistente e previsto.
 - Nella verifica delle dotazioni esistenti e previste di aree per attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti residenziali, ai fini del raggiungimento del suddetto valore-obiettivo, non si dovrà tenere conto:
 - delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;
 - dei parcheggi di urbanizzazione primaria di cui all'Art. A-23 della L.R. 20/2000;
 - dei parcheggi a servizio specifico di grandi attrezzature a carattere sovracomunale;
 - delle aree che, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 9.10.2001 n. 2053 – Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio – siano da classificare in classe IV in quanto prospicienti determinate tipologie di infrastrutture per la mobilità, salvo che siano destinate a parcheggi;
 - delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque piovane;
 - delle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti definite ai sensi della L.R. 30/2000 e della Delibera della Giunta regionale n.197/2001 contenente le direttive applicative, e successive modificazioni, salvo che siano destinate a parcheggi;
 - delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all'Art. A-24 comma 2 della L.R. 20/2000;
 - delle aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano.Tali aree possono viceversa essere considerate fra le dotazioni ecologiche e prioritariamente possono essere destinate alla proprietà privata.
2. La dotazione parametrica riferita alla popolazione esistente e prevista dovrà essere soddisfatta sia per il Capoluogo che per la frazione.
3. Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, siano essi compresi all'interno di insediamenti urbani o di ambiti specializzati per attività produttive, la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi è pari ai 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento.
4. Per quanto concerne gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso inseriti in ambiti specializzati per attività produttive, la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi è pari al 15% della superficie territoriale complessiva destinata a tali insediamenti.
5. Le dotazioni minime suddette costituiscono inoltre l'entità della dotazione minima di aree da sistemare e da cedere al Comune da parte di ciascun intervento, in relazione alle funzioni previste, quale concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi dell'Art. A-26 della L.R. 20/2000.
6. Il RUE fisserà i criteri per la eventuale monetizzazione delle dotazioni connesse agli interventi entro gli ambiti di sua competenza ovvero i centri storici, gli ambiti consolidati, gli ambiti produttivi esistenti di rilievo comunale e gli ambiti rurali.

paragrafo 2): Politiche ed indirizzi

1. Gli indirizzi generali per l'individuazione delle Dotazioni territoriali (la cartografazione delle dotazioni è rimandata al RUE) terranno conto che:
 - le residue aree libere entro il contesto urbanizzato saranno da impegnare prioritariamente per il riequilibrio distributivo dei servizi, assumendo quindi come metro di valutazione il rapporto di prossimità all'utenza che determinati servizi devono avere per essere realmente fruiti (ciò si rileva specialmente per quanto attiene a servizi di base come il verde pubblico e i parcheggi)
 - si ritiene altresì che anche la distribuzione degli spazi collettivi da prevedersi entro i nuovi insediamenti e negli ambiti da riqualificare dovrà di norma tendere a sanare gli eventuali deficit presenti nell'intorno urbano esistente. A tal fine, il POC fisserà le dotazioni da assicurare in ciascuno specifico comparto di attuazione per nuovi insediamenti urbani e produttivi o di riqualificazione, sia in misura conforme alla dotazione minima, ove opportuno sia in misura superiore nel caso di necessità di sanare gli eventuali deficit evidenziati; in particolare le previsioni relative al verde pubblico dovranno tendere alla massima integrazione con le aree a verde già esistenti, a costituzione o rafforzamento di una rete fruitiva continua che possa assumere anche connotati di rete ecologica urbana.

2. Per quanto riguarda l'articolazione delle dotazioni in rapporto alla diversa tipologia dei servizi di rilievo comunale, si assume come riferimento la seguente articolazione:
 - attrezzature per l'istruzione fino all'obbligo: 3 mq/abitante;
 - attrezzature di interesse collettivo, civili e religiose: 4 mq/abitante (distinte in civili 2,8 mq/ab e religiose 1,2 mq/ab).

Prescrizioni specifiche:

 - *per l'area individuata al foglio 26, mapp. 80 parte e 94 , sono ammessi i seguenti specifici usi:*
 - o *attrezzature di interesse pubblico quali: depositi di materiale e mezzi del comune a cielo aperto*
 - o *impianti F.E.R. limitatamente agli impianti fotovoltaici*
 - o *cimitero per animali*
 - parcheggi: 5 mq/abitante;
 - aree sistemate a verde e aree attrezzate con impianti sportivi e ricreativi: 18 mq/abitante.

paragrafo 3): Codifica e individuazione dell'Ambito

1. Per quanto riguarda il Sistema delle dotazioni, il PSC identifica gli Ambiti per attrezzature di maggior rilevanza esistenti, e all'interno degli Ambiti di potenziale nuova urbanizzazione individua in modo schematico e parametrico gli Ambiti per attrezzature di maggiore rilevanza di previsione; tali Ambiti sono riportati nella tav. n. 1 del PSC e codificati nelle coperture definitive nei seguenti layer:
 - Ambiti per attrezzature di maggior rilevanza esistenti: PSC_ASSETTO_PL_D
 - Ambiti per attrezzature di maggior rilevanza di previsione: PSC_ASSETTO_PL_CITTA'_PUBBLICA

ALLEGATI CARTOGRAFICI

SIMBOLOGIA PSC

 Territorio extracomunale

SISTEMI CONDIZIONANTI

Sistema delle unità di paesaggio (Art. 13)

 Perimetro della Sub-Unità di paesaggio

 Sub-Unità 1 Dosso del Reno occidentale

 Sub-Unità 2 Conca morfologica del Riolo

Sistema delle reti ecologiche (Art. 15)

 Nodo ecologico complesso provinciale

 Nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)

 Nodo ecologico semplice locale

 Nodo ecologico semplice locale

 Zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)


 Zona di rispetto del nodo ecologico semplice locale


 Corridoio ecologico provinciale

 Corridoio ecologico provinciale

 Maceri di importanza ecologica

 Corridoio ecologico locale

 Corridoio ecologico locale

 Filari di importanza ecologica

 Giardino di importanza ecologica

Sistema idrografico (Art. 16)

 Edifici di possibile delocalizzazione

Sistema delle risorse storiche e archeologiche (Art. 18)

 Complessi edilizi di valore storico-testimoniale (Art.18.d4)

 Edifici e manufatti singoli di valore storico testimoniale (Art. 18.d4)

 Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (Art. 18.e)

SISTEMI STRUTTURANTI

Sistema delle infrastrutture (Art. 20)

 Corridoio di salvaguardia infrastrutturale della principale viabilità di progetto (Art 20.b)

 Percorsi ciclabili di esistenti

 Percorsi ciclabili di progetto

 Possibile localizzazione vasche di laminazione (Art.20.d)

Sistema insediativo prevalentemente per funzioni residenziali (Art. 21)

Ambiti territoriali per funzioni prevalentemente residenziali (Art. 22)

 Centro storico

Ambiti territoriali per funzioni prevalentemente residenziali: Ambiti urbani consolidati (Art. 23)

 Ambiti consolidati di maggiore qualità insediativa (AUC-A)

 Ambiti consolidati in corso di attuazione (AUC-B)

 Ambiti consolidati in corso di attuazione per funzioni sportive-ricreative-ricettive (AUC-BS)

 Ambiti consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica (AUC-C)

 Ambiti per attrezzature di maggiore rilevanza esistenti (Vedi Art. 27)

Ambiti territoriali per funzioni prevalentemente residenziali: Ambiti per nuovi insediamenti (Art. 24)

 Ambiti per nuovi insediamenti urbani derivanti da sostituzione edilizia (AR-B Art. 24.1)

 Ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani (Art. 24.2)

 Ambiti per attrezzature di maggiore rilevanza di previsione (Vedi Art. 27)

Sistema insediativo prevalentemente per funzioni produttive


Ambiti territoriali per funzioni prevalentemente produttive (Art. 25)


 Ambiti produttivi comunali esistenti (ASP-C Art. 25.1)

 Ambiti produttivi sovracomunali esistenti (ASP-B Art. 25.2)

 Ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo (ASP-AN Art. 25.3)

Sistema degli ambiti rurali

 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. 28)

 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Art. 29)

 Insediamenti per attività extragricole in ambito rurale (ASP-C-agr Art. 28 e 29)

 Sistema rurale di valorizzazione fruitiva (Art. 30)

 Ambiti di valore naturale e ambientale - invasi e alvei (Art.31)

SIMBOLOGIA POC

 Sub Ambiti individuati nel POC 2009-2014

 Sub Ambito previsto nella Variante al POC n. 1/2009

